



**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE N. 871 del 11 8 OTT. 2013

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

**OGGETTO:** **Rideterminazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione e di occupazione degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori relativi all’intervento ex O.P.C.M. n.3886/2010 – APQ 30.03.2010, denominato “Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel Comune di Ramacca” – codice di identificazione CT 036A**

**VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato all’attuazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana;


**VISTO** l’art.2, comma 4, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3815 del 10 ottobre 2009 che prevede che: *”per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi di cui all’ordinanza su citata, il Commissario delegato una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d’immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni”*;

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010 che dispone: *“per l’espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione egli interventi, il Commissario straordinario delegato è autorizzato di avvalersi degli organi ed uffici amministrativi e tecnici dei comuni, ovvero di altro Ente”*;

**CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture, il patrimonio ambientale e culturale;

**CONSIDERATO** che le ragioni d’urgenza risultano ampiamente documentate nella relazione tecnica allegata al progetto, che qui si richiama integralmente, ed in particolare: *“... Il tratto di strada a monte interessato dal dissesto presenta evidenti segni di cedimento.*

*Tale cedimento dei terreni su cui è impostata la viabilità ha indotto un quadro fessurativo in rapida evoluzione che caratterizza sia il manto stradale, sia i muri di contenimento che contengono i terrapieni a monte della strada. Nella zona più critica,*



*anche un edificio posto a monte della strada riporta significative lesioni che interessano anche la componente strutturale dell'edificio";*

**CONSIDERATO** altresì che il predetto fenomeno franoso, verificatosi, costituisce un pericolo grave per la pubblica e privata incolumità;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nell'Accordo di Programma, è stato compreso l'intervento individuato con il codice identificazione **CT 036 A**, riguardante l'esecuzione delle: **"Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel Comune di Ramacca" di € 1.200.000.00;**

**CONSIDERATO** che l'intervento è necessario per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità degli abitanti del comune di Ramacca;

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario Delegato N° 89 del 01/03/2012, con il quale è stato approvato e finanziato il progetto relativo al suddetto intervento;

**VISTO** che con il predetto Decreto l'intervento in oggetto è stato dichiarato di pubblica utilità urgente ed indifferibile;

**VISTO** il piano particellare di esproprio e la relazione di stima delle espropriazioni allegati al progetto;

**VISTO** il DPR 327 del 8 giugno 2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità ;

**ATTESO** che trattasi di opere, rientranti nell'accordo di programma siglato il 30.03.2010 ex D.P.C.M. 10.12.2010 de ex O.P.C.M. 09.07.2010 n. 3886 art.1 e pertanto, urgenti ed indifferibili;

**CONSIDERATO** che sussistevano i presupposti di cui all'art. 22 bis del DPR 327/2001 e s. m. i. , in considerazione, oltre a quanto sopra esposto, della particolare natura dell'opera da realizzare, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza degli abitanti del comune di Ramacca;

**RITENUTO** pertanto che si rendeva necessario disporre l'occupazione urgente e temporanea e la relativa immissione in possesso degli immobili in questione, allo scopo di dare sollecito inizio ai lavori per la realizzazione dell'opera pubblica di che trattasi, al fine di eliminare l'attuale situazione di oggettivo pericolo in ragione del rischio idrogeologico che connota la frazione in argomento;

**RAVVISATA** altresì la necessità di provvedere contestualmente alla determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione e di occupazione degli immobili necessari per la realizzazione del progetto esecutivo in oggetto;

**VISTO** il decreto Commissariale n. 142 del 02 aprile 2012 di occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione e determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione;

**VISTI** i verbali di immissione in possesso e consistenza del 20 Aprile 2012 ;

**RITENUTO** a seguito dell'esecuzione dell'opera , la necessità di determinare le esatte superficie da espropriare;

**VISTI** i tipi di frazionamento protocollo n. 2013/CT0239079 del 05/08/2013 e n.



2013/CT0241723 del 07/08/2013 approvati dall' Agenzia delle Entrate;

**VISTO** il nuovo piano particellare e l'elenco ditte con la rideterminazione dell'indennità provvisoria di espropriazione;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

L'indennità provvisoria di espropriazione degli immobili necessari per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del progetto denominato CT 036A "**Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel Comune di Ramacca**" è rideterminata come prevista nel sopracitato ( Elenco ditte ) allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

### **Articolo 2**

Il presente Decreto deve essere notificato ai proprietari i quali entro trenta giorni possono comunicare che condividono la determinazione dell'indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile.

### **Articolo 3**

Ai proprietari che condividano la determinazione dell'indennità è riconosciuto un acconto dell'80% dell'indennità previa autocertificazione attestante la libera e piena proprietà del bene.

### **Articolo 4**

I proprietari che condividano la determinazione dell'indennità di espropriazione e dichiarino l'assenza di diritti di terzi sono tenuti a depositare la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene entro sessanta giorni dalla comunicazione di condivisione dell'indennità.

### **Articolo 5**


Qualora sia stata condivisa l'indennità e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene può essere concluso l'atto di cessione o l'emissione del decreto di espropriazione previo pagamento dell'indennità di espropriazione ed occupazione temporanea. Nel caso in cui il proprietario percepisca l'indennità e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.

### **Articolo 6**

Nel caso in cui il proprietario abbia condiviso l'indennità senza dichiarare l'assenza dei diritti di terzi sul bene ovvero senza depositare la documentazione di cui sopra, ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante, si provvederà ad emettere il decreto di esproprio previo deposito dell'indennità condivisa presso la Cassa Depositi e Prestiti;

### **Articolo 7**

I proprietari che non condividono l'indennità possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti entro il termine di trenta giorni. Decorso detto termine, gli stessi possono comunicare, entro il termine di giorni venti, se intendano avvalersi per la determinazione dell'indennità del



procedimento di cui all'art. 21 del DPR 327/2001, e in caso affermativo designare un tecnico di propria fiducia. Qualora non pervenga alcuna comunicazione nel termine suindicato, si provvederà a richiedere la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione alla Commissione Provinciale competente ai sensi dell'art. 21 comma 15 del DPR 327/2001;

#### **Articolo 8**

Si avverte che decorsi inutilmente trenta giorni la rideterminazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione si intende non concordata e sarà depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti. Effettuato il deposito si provvederà ad emettere il decreto di esproprio.

#### **Articolo 9**

I soggetti espropriandi possono convenire la cessione volontaria del bene o della sua quota di proprietà in ogni fase del procedimento espropriativo, e comunque fino alla data in cui è emesso il decreto di esproprio ;

#### **Articolo 10**

I proprietari espropriandi, anche se non intendono condividere la determinazione dell'indennità sono in ogni caso tenuti ad indicare il numero del codice fiscale ai sensi dell'art. 11 del DPR 29.09.1973 n. 605.

#### **Articolo 11**

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta un'indennità di occupazione da computare ai sensi dell'art. 50 comma 1 del DPR 327/2001 cit., pari per ogni anno ad un dodicesimo di quanto dovuto per l'esproprio dell'area e, per ogni mese e frazione di mese una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento avanti al TAR competente per territorio, o in alternativa ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell'indennità, ai sensi dell'art. 53 DPR 327/2001.*



**Commissario Straordinario Delegato**  
**Dot. Maurizio Croce**